

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 434

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro della difesa

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del tesoro

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 861)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 1992*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, e 26 marzo 1992, n. 243.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1992, N. 297**

All'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni per gli anni 1992, 1993, 1994 e, per gli anni successivi, secondo gli stanziamenti di bilancio in base al tasso programmato di inflazione. All'onere relativo si provvede, per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e per gli anni 1993 e 1994 a valere sulle proiezioni dello stesso capitolo 1605».

L'articolo 4 è soppresso.

Decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 1992.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate;

Considerata la sopravvenuta impossibilità di approvare, nel testo emendato dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, il disegno di legge n. 5259, concernente ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico, e che l'autorizzazione di spesa ivi prevista ha assunto carattere di straordinaria necessità ed urgenza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di integrare, in relazione alle esigenze di controllo e vigilanza dei bacini di crisi del Mediterraneo e limitrofi, la dotazione di naviglio della Marina militare, sollevando nel contempo l'industria nazionale dagli oneri connessi alle giacenze di mezzi e materiali d'armamento determinatesi a seguito delle restrizioni indotte dalla crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Segue: Testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe	} VI
Maresciallo 3ª classe	
Maresciallo capo - Capo 2ª classe	} VI-bis
Maresciallo 2ª classe	
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe	} VII
Maresciallo 1ª classe	
Maresciallo maggiore «A»	} VII
Capo 1ª classe «scelto»	
Maresciallo 1ª classe «scelto»	

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990» e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 52.193 milioni, 27.526 milioni e 44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1832, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.

Articolo 4.

1. È autorizzato un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori; a tal fine, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 150.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni per gli anni 1992, 1993, 1994 e, per gli anni successivi, secondo gli stanziamenti di bilancio in base al tasso programmato di inflazione. All'onere relativo si provvede, per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e per gli anni 1993 e 1994 a valere sulle proiezioni dello stesso capitolo 1605.

Articolo 4.

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 300 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predisposto per « Interventi per l'ammodernamento delle Forze armate (limiti d'impegno) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1992.

Il Presidente supplente della Repubblica

SPADOLINI

ANDREOTTI - ROGNONI - CIRINO POMICINO -
CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)